



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 - Istituzione del requisito di regolarità tributaria.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2020

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
2. Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali s'intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestionali sono attribuiti per legge ai Comuni
3. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
4. Nel caso di affidamento della gestione dei tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'Ufficio Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento;
5. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti, essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
6. Le disposizioni del presente atto si applicano a tutte le attività economiche per le quali la vigente disciplina normativa comunitaria, nazionale e regionale prevede l'obbligo di presentazione di una procedura autorizzativa o comunque denominata o di SCIA (Segnalazione Certificata di inizio Attività) o che operino in assenza di titolo abilitativo.

Art.2
(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorché il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1, a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00

Art. 3
(Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi o l'accoglimento di segnalazioni certificate di inizio attività
2. Nell'ipotesi in cui il soggetto richiedente non coincida con il proprietario dell'immobile dove l'attività viene esercitata, sarà lo stesso richiedente il titolo abilitativo allo svolgimento e/o continuazione della propria attività a dover dimostrare di essere in regola con le imposte comunali.
3. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio o all'avvio dell'attività a seguito di presentazione di apposita S.C.I.A. e, dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni,

concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

4. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.
5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito, o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.
6. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi può consentire, su motivata richiesta del soggetto moroso, previo visto autorizzatorio della Giunta Comunale, esclusivamente per posizioni debitorie superiori a Euro 300,00, il pagamento delle somme dovute in rate mensili di egual misura con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza.
7. L'importo minimo della rata è pari ad €. 100,00 mensili e la rateizzazione viene concessa:
 - fino ad un massimo di 12 rate, per importi fino ad €. 5.000,00;
 - fino ad un massimo di 24 rate, per importi superiori ad €. 5.000,00
8. Per importi superiori a € 5.000,00 la dilazione viene concessa previo presentazione, da parte del soggetto moroso, di specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione alla prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme.
9. In caso di rateazione delle somme dovute, il mancato pagamento di due rate consecutive fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4

(Modalità di verifica in caso di nuove istanze)

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attesto di regolarità tributaria del soggetto istanze;
2. Per soggetto istante s'intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.
3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio Tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio preposto, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 6.

Art. 5
(Modalità di verifica delle attività già autorizzate)

1. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e poi con cadenza trimestrale, l'ufficio preposto provvede a inviare all'ufficio Tributi un elenco dei soggetti titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni attive o che esercitano l'attività commerciale/produttiva a seguito di presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività, dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.
2. L'ufficio Tributi provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio preposto.
3. Per i tributi a liquidazione dell'ufficio, entro 30 giorni dalle date di scadenza dei versamenti dovuti, l'ufficio Tributi procederà alla verifica dello stato di irregolarità tributaria inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione;
4. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.
5. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata mentre, per le attività esercitate a seguito di presentazione di apposita la segnalazione certificata di inizio attività, si dispone il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività con l'annullamento immediato degli effetti prodotti dalla S.C.I.A.
6. Per i tributi iscritti a ruolo la verifica viene effettuata dall'Ufficio Tributi sulla base degli elementi risultanti alla data della stessa dall'apposito applicativo web di Agenzia delle entrate riscossione.

Art. 6
(Trasformazione, Fusione, Scissione di società, Cessione di ramo d'azienda)

1. La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario del ramo d'azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa o del cedente, relativi al pagamento dei tributi comunali e delle relative sanzioni.
2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione, anche parziale, di società ovvero cessione d'azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per i tributi dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.
3. L'ufficio competente pertanto non rilascia licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, né accoglie segnalazioni certificate di inizio attività uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, nei casi di accertata irregolarità tributaria riferita al cedente o alla società/ente che si trasforma

Art. 7

(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

1. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 8

(Norma di rinvio ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non disciplinato dal presente atto si rimanda ai Regolamenti comunali vigenti.